



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale


Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012
POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.C Regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali (IUC, TASI, TARI) e aspetti critici della gestione: riscossione e contenzioso
Sede	Acireale
Esperto/i	Lucio Catania
Contributo	Riscossione tributi locali ed altre novità nella Legge di Stabilità 2015

Formez**PA**



**Convenzione tra Regione Siciliana
(Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale) e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana -
Asse VII – Capacità Istituzionale**

**AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA'
ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI**

**Le autonomie locali siciliane:
novità in materia di bilancio e
gestione associata dei servizi.**

Riscossione tributi locali ed altre novità nella legge di stabilità 2015



Formez PA

Esperto Formez: LUCIO CATANIA

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Riscossione enti locali (comma 642)

Si differisce al 30 giugno 2015 il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Fino al 30 giugno 2015 le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività;

Fino allo stesso termine del 30 giugno le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate;

Il 30 giugno è anche il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

La legge di stabilità ha modificato la disciplina del discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo e quella della trasmissione all'ente creditore della comunicazione di inesigibilità.

In particolare:

- si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi;
- si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi relativi alle procedure esecutive (maturati a seguito del discarico) dovuti dallo Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato;
- si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale (comma 702)

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

IN SICILIA PER GLI ANNI 2014-2015-2016 è del 100%

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

Congelamento IMU-TASI (comma 679)

Anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

Rapporto fisco-contribuente e ravvedimento operoso (commi 634-640)

Sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso: si potrà accedere all'istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata.

Si potrà usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni, tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

Sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), applicabile ai tributi locali, i contribuenti possono regolarizzare i loro omessi, tardivi o parziali pagamenti entro 90 giorni dall'infrazione, pagando sanzioni ridotte ad $\frac{1}{9}$ del minimo.

Secondo l'IFEL è l'unica misura di ravvedimento prevista dalla L. 190/2014, applicabile in modo generalizzato ai tributi locali

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

ALTRA FATTISPECIE DIFFICILMENTE APPLICABILE AI TRIBUTI LOCALI

Nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni a $1/5$ del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

SPLIT PAYMENT

Meccanismo che dispone la scissione dell'IVA dall'imponibile, la prima versata direttamente all'erario, il secondo pagato al secondo pagato al fornitore si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015.

Benché la legge faccia riferimento alle operazioni la cui imposta è esigibile dal 2015, le fatture del 2014 non ancora pagate al 31.12.2014 in ogni caso sono escluse dallo split payment.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

Comma 629, che introduce art. 17ter nel in **“Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, **l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”**.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

SPLIT PAYMENT (comma 629 e seguenti)

Lo split payment si applica alle operazioni per le quali l'IVA risulta esigibile dal 1° gennaio 2015. Essendo i comuni annoverati tra le pubbliche amministrazioni per le quali l'IVA addebitata per rivalsa dai fornitori è, di regola, esigibile dal momento del pagamento (art. 6, c. 5, DPR 633/72), le fatture emesse (indipendentemente dalla data di ricezione o protocollazione da parte della PA) nel 2014 ma pagate nel 2015, in punto di diritto, dovrebbero sottostare allo split payment, con l'unica eccezione delle fatture emesse nel 2014 con IVA ad esigibilità immediata.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

In caso di inosservanza dell'obbligo di versamento, si applicheranno nei confronti degli enti inadempienti le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 per l'omesso o ritardato versamento dei tributi, sanzioni che saranno irrogate mediante la procedura del c.d. atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, legge n. 311/2004.

LEGGE DI STABILITA' 2015: ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE

Lo split payment non si applica per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

I professionisti soggetti a ritenuta d'acconto sono esclusi dal meccanismo dello split payment.

I fornitori delle Pa interessate dalla modifica introdotta dall'ultima legge di stabilità dovranno utilizzare, infatti, l'annotazione **«Scissione dei pagamenti»**. Inoltre saranno chiamati a emettere la fattura evidenziando, comunque, l'imposta e devono indicarla a debito nei registri Iva disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 senza però farla partecipare alla liquidazione di periodo.

In altre parole registrano il debito, ma non lo liquidano con l'Iva a credito di periodo. È quanto emerge dal Dm attuativo del 23 gennaio.